

SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti Progetti di legge:

- Delibera di Giunta Regionale n. **986 del 15 giugno 2023**

“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025”.

- Delibera di Giunta Regionale n. **987 del 15 giugno 2023**

“ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025”

I testi dei provvedimenti in oggetto sono disponibili sul Supplemento del Bollettino Ufficiale Telematico numeri **124 e 125 del 16 giugno 2023**.

Le succitate deliberazioni sono disponibili sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti

Per la Responsabile del Settore
Il Capo di Gabinetto Dott. Andrea Orlando

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 986 del 15/06/2023

Seduta Num. 26

Questo giovedì 15 **del mese di** Giugno
dell' anno 2023 **si è riunita in** Video Conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1033 del 07/06/2023

Struttura proponente: SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

Oggetto: DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2023-2025

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 49 e seguenti;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";

Visto, altresì, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, con cui il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009;

Considerato che il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'Allegato n. 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Contestualmente, nel sopracitato Allegato 4/1 è confermata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*;

Rilevato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve pertanto potersi ritenere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari, da approvare in un'unica sessione dell'Assemblea legislativa.

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e

discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario;

Dato atto del Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì:

- la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023);
- la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025);

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 289 del 28 febbraio 2023 "Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione nell'ordinamento regionale del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001";
- n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- n. 719 dell' 8/05/2023 "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025 - PRIMO AGGIORNAMENTO";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale-testo in vigore dal 1° aprile 2023";
- n. 476 del 27 marzo 2023 "Aggiornamento del sistema professionale della Regione Emilia-Romagna ai sensi del titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Approvazione delle declaratorie dei profili professionali e reinquadramento dei dipendenti del comparto nel nuovo sistema professionale dal 1° aprile 2023";

Richiamata inoltre la determinazione n. 11852 del 29 maggio 2023 "Conferimento di incarico dirigenziale ad interim nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" (allegato 2), unitamente alla relativa relazione illustrativa (allegato 1), alla scheda tecnico finanziaria (allegato 3), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- a) di proporre all'Assemblea legislativa regionale il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge;
- b) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR". Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.*

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" risulta

composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economica finanziaria regionale (DEFER) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018

Art. 4 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

Con legge regionale n. 2 del 2018, la Regione sostiene la produzione e l'esecuzione della musica contemporanea dal vivo, rafforzando tutte le componenti della filiera produttiva, nonché promuovendo la musica quale strumento di aggregazione sociale. La crisi pandemica, come noto, ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo dal vivo e della musica in particolare. I locali di musica dal vivo sono stati tra i soggetti più penalizzati, anche perché indeboliti da tendenze in atto già prima del COVID-19 nel settore della produzione e dell'organizzazione della musica live, tendenze tra le quali spicca l'aumento delle fasce di mercato controllate da società multinazionali, che ora occupano praticamente tutte le componenti della filiera musicale, dalla produzione al ticketing. I live club, inoltre, non sono ancora adeguatamente riconosciuti e regolati dalle norme sui locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo e spesso svolgono la loro attività come circoli e associazioni.

Il legislatore statale, con la legge 15 luglio 2022, n.106, all'art. 2 comma 3, si è già espresso sull'importanza della loro attività, delegando il Governo ad adottare misure specifiche per il loro riconoscimento e sostegno. Componente fondamentale dello sviluppo economico del settore musicale, i locali di musica dal vivo svolgono infatti anche una rilevante funzione di promozione culturale e socialità.

Per i motivi e nel contesto sopra delineato **l'articolo 2**, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018, prevede forme di sostegno mirate espressamente ai locali di musica dal vivo (art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018).

Come già avviene nel caso delle scuole di musica, ai fini dell'individuazione delle misure più idonee al sostegno dei locali di musica dal vivo il nuovo articolo 8-bis prevede altresì la istituzione di un elenco dei locali di musica dal vivo in possesso dei requisiti e degli standard minimi richiesti dalla legge (articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018).

Ad integrazione del quadro normativo, **l'articolo 3** inserisce nella legge regionale n. 2 l'articolo 8-ter che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri, modalità e procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis della legge regionale n. 2 del 2018.

Come avviene per le altre tipologie di intervento individuate dalla legge n. 2 del 2018, le priorità e le modalità più puntuali dell'intervento regionale in materia saranno definite nel programma pluriennale in materia di sviluppo del settore musicale approvato, su proposta della Giunta, dall'Assemblea legislativa regionale. **L'articolo 4** integra quindi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 stabilendo che il programma ivi richiamato sia integrato con le azioni previste nell'articolo 8-bis della medesima legge regionale n. 2. Resta immutato il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 il quale dispone che "La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato".

Con **l'articolo 5** viene infine integrata la clausola valutativa di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 prevedendo che le informazioni sulla composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco dei locali di musica dal vivo siano inserite nella relazione che la Giunta trasmette, con cadenza triennale, alla competente commissione consiliare.

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

Art. 6 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

L'articolo in esame modifica l'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) prevedendo che a seguito della revoca della nomina a guardia ecologica per persistente inattività, l'incarico può essere rinnovato dall'Amministrazione competente, che attualmente è la Regione (che esercita le relative attività gestionali attraverso ARPAE ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), previa frequentazione, da parte dell'interessato, di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima LR 23/1989.

La modifica risponde all'esigenza di garantire la validità del titolo conseguito con il superamento dell'esame di idoneità, dopo il corso di formazione, senza dover ripercorrere tutte le fasi della formazione di base.

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 7 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo l'[articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2](#) (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

Sostegno ai locali di musica dal vivo

1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all'idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.

2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e

standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell'ammissione ai contributi ivi previsti".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo l'articolo 8- bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter

Elenco dei locali di musica dal vivo

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis sono stabiliti dalla Giunta regionale".

Art. 4

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole "agli articoli 3, 5, 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti "agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8-bis".

Art. 5

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole "dell'elenco di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter".

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

Art. 6

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di revoca per inattività, l'incarico può essere rinnovato previa

frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell'articolo 4".

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025"

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

CAPO I

CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018

Art. 4 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

Con legge regionale n. 2 del 2018, la Regione sostiene la produzione e l'esecuzione della musica contemporanea dal vivo, rafforzando tutte le componenti della filiera produttiva, nonché promuovendo la musica quale strumento di aggregazione sociale. La crisi pandemica, come noto, ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo dal vivo e della musica in particolare. I locali di musica dal vivo sono stati tra i soggetti più penalizzati, anche perché indeboliti da tendenze in atto già prima del COVID-19 nel settore della produzione e dell'organizzazione della musica live, tendenze tra le quali spicca l'aumento delle fasce di mercato controllate da società multinazionali, che ora occupano praticamente tutte le componenti della filiera musicale, dalla produzione al ticketing. I live club, inoltre, non sono ancora

adeguatamente riconosciuti e regolati dalle norme sui locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo e spesso svolgono la loro attività come circoli e associazioni.

Il legislatore statale, con la legge 15 luglio 2022, n.106, all'art. 2 comma 3, si è già espresso sull'importanza della loro attività, delegando il Governo ad adottare misure specifiche per il loro riconoscimento e sostegno. Componente fondamentale dello sviluppo economico del settore musicale, i locali di musica dal vivo svolgono infatti anche una rilevante funzione di promozione culturale e socialità.

Per i motivi e nel contesto sopra delineato **l'articolo 2**, che inserisce l'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018, prevede forme di sostegno mirate espressamente ai locali di musica dal vivo (art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018).

Come già avviene nel caso delle scuole di musica, ai fini dell'individuazione delle misure più idonee al sostegno dei locali di musica dal vivo il nuovo articolo 8-bis prevede altresì la istituzione di un elenco dei locali di musica dal vivo in possesso dei requisiti e degli standard minimi richiesti dalla legge (articolo 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018).

Ad integrazione del quadro normativo, **l'articolo 3** inserisce nella legge regionale n. 2 l'articolo 8-ter che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri, modalità e procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis della legge regionale n. 2 del 2018.

Come avviene per le altre tipologie di intervento individuate dalla legge n. 2 del 2018, le priorità e le modalità più puntuali dell'intervento regionale in materia saranno definite nel programma pluriennale in materia di sviluppo del settore musicale approvato, su proposta della Giunta, dall'Assemblea legislativa regionale. **L'articolo 4** integra quindi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 stabilendo che il programma ivi richiamato sia integrato con le azioni previste nell'articolo 8-bis della medesima legge regionale n. 2. Resta immutato il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 il quale dispone che "La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato".

Con **l'articolo 5** viene infine integrata la clausola valutativa di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 prevedendo che le informazioni sulla composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco dei locali di musica dal vivo siano inserite nella relazione che la Giunta trasmette, con cadenza triennale, alla competente commissione consiliare.

L'intervento intende favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale in attuazione di quanto indicato nel DEFR (obiettivo "EMILIA-ROMAGNA, GRANDE POLO DELLA CREATIVITÀ IN ITALIA") in merito al supporto alle filiere della

produzione culturale e, in particolare, alle azioni per lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità imprenditoriali nel settore della musica.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione dell'articolo 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018 si provvede con le risorse stanziare in bilancio a valere sulla medesima legge regionale n. 2 del 2018.

Gli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis ed all'art. 8-ter, per cui si prevede l'iscrizione di non più di 50 locali di musica dal vivo, ricadono nell'ambito delle procedure per la gestione e attuazione della legge regionale n. 2 del 2018 alle quali si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

TERRITORIO ed AMBIENTE

Art. 6 - *Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989*

L'articolo in esame modifica l'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) prevedendo che a seguito della revoca della nomina a guardia ecologica per persistente inattività, l'incarico possa essere rinnovato dall'Amministrazione competente previa frequentazione, da parte dell'interessato, di un corso di aggiornamento tra quelli già previsti all'art. 4, comma 4, della medesima legge regionale.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto si limita a porre a carico della guardia ecologica, che intenda riprendere l'attività precedentemente sospesa, l'obbligo di partecipare ad uno dei corsi di aggiornamento già attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Allo stesso tempo, si garantisce la validità del titolo precedentemente conseguito con il superamento dell'esame di idoneità senza dover ripercorrere tutte le fasi della formazione di base.

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Art. 7 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURET.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1033

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1033

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1033

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 986 del 15/06/2023

Seduta Num. 26

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando